

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
N. _____ del _____ di €. _____

N. _____ del _____ di €. _____

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 07 DEL 20/01/2010

OGGETTO: Ricorso per opposizione ex art. 22 L. 689/81 proposto dal Sig. Di Pietro Salvatore Alfredo innanzi al Giudice di Pace di S. Agata di Militello avverso cartella di pagamento n. 295 2009 00164280 84 emessa da SERIT SICILIA Spa di Messina per il pagamento della fornitura del servizio idrico integrato relativo agli anni 2001/2002. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

L'anno duemiladieci, il giorno venti del mese di Gennaio alle ore 12,45 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FAZIO ANTONINO	V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 SAMPERI dr.. SALVATORE	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. SPOTO geom. AGATINO	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri Samperi S. - La Limina C. - Spoto A.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 07 DEL 18/01/2010

OGGETTO Ricorso per opposizione ex art. 22 L. 689/81 proposto dal Sig. Di Pietro Salvatore Alfredo innanzi al Giudice di Pace di S. Agata di Militello avverso cartella di pagamento n. 295 2009 00164280 84 emessa da SERIT SICILIA Spa di Messina per il pagamento della fornitura del servizio idrico integrato relativo agli anni 2001/2002. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

Proponente:

data: 15.01.2010

Il Responsabile Area Tributi

Petralia Pancrazio

PREMESSO

CHE nei confronti del Sig. Di Pietro Salvatore Alfredo nato a Catania il 01/07/1971 c.f. DPTSVT71L01C351P, la SERIT SICILIA SpA ha emesso cartella di pagamento n. 29520090016428084 per parziale omesso pagamento al Comune di Calatabiano dei canoni per la fornitura del servizio idrico integrato relativi agli anni 2001/2002;

CHE il suddetto Sig. Di Pietro Salvatore Alfredo ha proposto innanzi al Giudice di Pace di S. Agata Militello ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 avverso la superiore cartella di pagamento, trasmettendone copia assunta al Protocollo del Comune di Calatabiano al n. 11830 in data 23/09/2009 ;

RITENUTA l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese della parte ricorrente;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alla istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità della propria pretesa di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla rappresentanza dell'Ente nel processo giudiziario in argomento;

PROPONE

1) **CHE** il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di S. Agata Militello, di cui in premessa;

2) **DI CONFERIRE** mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, che potrà delegare l'assistenza tecnica al Responsabile dell'Area Tributi Sig. Petralia Pancrazio.



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

SEZIONE 1 GdP S. Agata

21 SET. 2009
Uberti
[Signature]

Si comunica a:

**COMUNE DI CALATABIANO IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE N.24
95011 CALATABIANO
CT**

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: 501/2009 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Stato: ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE

Giudice: POLIZZI FERDINANDO FELICE

Data e ora prossima udienza: 01/02/2010 09:00

COMUNE DI CALATABIANO
- Provincia di Catania -
23 SET. 2009
Prot. N. 11830

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

DI PIETRO SALVATORE ALFREDO

Difeso da:

GABRIELLA CALANDRA MANCUSO

Resistente Principale

SERIT SICILIA SPA

Difeso da:

Resistente Secondario

COMUNE DI CALATABIANO IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE

Difeso da:



STUDIO LEGALE

Avv. Gabriella Calandra Mancuso

Calabria n. 5, 98076 S. Agata Militello (Me) tel. e fax. 0941/723412
e-mail gabriellacal@tiscalinet.it

GIUDICE DI PACE DI S. AGATA MILITELLO

RICORSO IN OPPOSIZIONE

Nell'interesse del Sig. Di Pietro Salvatore Alfredo, nato a Catania il 01.07.1971, residente in Acquedolci C/da Buffone s.n.c., C.F.: DPTSVT71L01C351P, rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto, dall'Avv. Gabriella Calandra Mancuso il quale dichiara ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0941/723412 o all'indirizzo e-mail gabriellacal@tiscali.it, ed elettivamente domiciliato nel proprio studio in S. Agata Militello Via Calabria n. 5,

PREMESSO

Con cartella di pagamento n. 295 2009 00164280 84, notificata in data 22.07.2009, emessa dalla SERIT SICILIA S.p.A. è stato richiesto al ricorrente il pagamento della somma di €. 301,71 dovuta per "Entrate patrimoniali", comprensive di interessi e spese, emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo operata ad istanza del Comune di Calatabiano - Ufficio tributi.

Che tale intimazione conteneva l'avvertimento per cui, in caso di mancato pagamento, la Se.ri.t. Sicilia S.p.A., avrebbe proceduto ad esecuzione forzata, nonché al fermo amministrativo di beni mobili registrati ed all'ipoteca sugli immobili;

Che, dunque, si tratta di un atto propedeutico all'esecuzione e assimilato, dalla concorde dottrina e giurisprudenza, all'atto di precetto;

PROCURA

Costituisco e nomino l'Avv. Gabriella Calandra Mancuso mio procuratore e difensore in ogni fase e grado di presente giudizio conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa la facoltà di rappresentarmi per il tentativo di conciliazione ex art. 420 c.p.c., esigere agire in via esecutiva transigere, rinunciare, citare terzi, stare in giudizio in caso di opposizione, impugnare delegare altri procuratori farsi rappresentare, chiedere la distrazione delle spese eleggere domicilio.

Autorizzo, inoltre, ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., suddetto legale, nonché propri colleghi praticanti collaboratori, al trattamento dei dati sensibili.

Per autentica



Che, in tema di opposizione al precetto, in applicazione dell'art. 618 bis e in particolare per effetto della riserva di compatibilità in esso contenuta (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. lavoro, 15 giugno 2001, n. 8094; Cass. Civ., sez. lavoro, 15 giugno 2001, n. 8110), il richiamo alle norme previste per tali controversie non può riguardare anche le regole sulla determinazione della competenza per territorio, risultando queste incompatibili con la normativa in tema di esecuzione forzata;

Che, dunque, il legislatore mediante la riserva di compatibilità di cui all'art. 618 bis ha voluto fissare un criterio di competenza che facesse coincidere il giudice del luogo dell'esecuzione forzata con quello dell'opposizione alla stessa.

Che, pertanto, in applicazione dell'art. 27 c.p.c., dichiarato inderogabile dal successivo art. 28, è funzionalmente competente il giudice del luogo dell'esecuzione;

Che nell'atto è stato indicato, quale ente titolare del credito, il Comune di Calatabiano;

Tanto premesso, l'istante, con il presente ricorso

PROPONE FORMALE OPPOSIZIONE

Avverso la cartella di pagamento n. 295 2009 00164280 84, emessa dalla SERIT SICILIA S.p.A., chiedendo preliminarmente la sospensione, nonché avverso ogni atto conseguente e presupposto, emessi a seguito dell'iscrizione a ruolo operata dal Comune di Calatabiano per dare corso alla riscossione coattiva della tariffa servizio idrico integrato e interessi legali su entrate patrimoniali

relativamente all'anno 2002, oltre interessi legali e spese successive,
per i seguenti

MOTIVI

PRIMO MOTIVO Preliminarmente si eccepisce la nullità della cartella di pagamento opposta, in quanto la stessa non è stata preceduta dalla notifica di atti propedeutici. La mancata notifica di tali atti comporta un grave pregiudizio per il contribuente, poiché il medesimo ha notizia che l'Ente impositore, titolare del potere sanzionatorio ha deciso di procedere nei suoi confronti, solo con la notifica della cartella esattoriale. Da ciò deriva che se l'Ente impositore avesse, prima di emettere i ruoli, provveduto a notificare all'odierno ricorrente gli atti propedeutici, quest'ultimo avrebbe avuto la possibilità di esperire tutti i rimedi utili alla tutela dei propri diritti.

Invero, la notificazione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è priva dei requisiti essenziali di cui all'art. 148 c.p.c..

Si ribadisce che, nella cartella di pagamento impugnata non si possono individuare gli estremi delle presunte violazioni per cui sono richieste le invocate sanzioni, né vi sono altri elementi che possano far risalire alle stesse.

Come è noto, secondo l'insegnamento della Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, l'obbligo di pagare qualsiasi somma a titolo di sanzione per la commissione di un illecito amministrativo sorge solo in conseguenza di un provvedimento emesso a seguito di un

procedimento di accertamento (cfr. Cass. Sez. Unite, 23 novembre 1995 n. 12107; ib. 10 gennaio 1992 n. 190).

La mancata notificazione degli atti propedeutici, priva il soggetto ingiunto del diritto di difesa, soprattutto nel caso in cui, mancano nella cartella in oggetto indicazioni, che consentano di identificare la presunta violazione, non è dato stabilire se essa sia stata debitamente notificata e addirittura se essa esista. Appare opportuno ribadire, a tal proposito, che nessun atto propedeutico è stato notificato all'odierno ricorrente ed infatti nella stessa cartella non vi è l'esatta indicazione di un eventuale atto notificato dall'Ente impositore, da ciò emerge in modo palese la mancanza di un atto con il quale l'Ente impositore ha richiesto al contribuente pagamento di somme. Per tale motivo la cartella esattoriale impugnata deve ritenersi nulla.

Orbene, anche quando si ipotizzasse una notifica di un atto propedeutico per compiuta giacenza, tale tipo di notifica sarebbe nulla. Infatti "è nulla la notifica "mediante il deposito presso l'Ufficio postale" senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte Costituzionale", così si è espressa recentemente la Corte di Cassazione Sezione II con la sentenza del 4 Aprile 2006 n. 7816, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98 con la quale è stato dichiarato "incostituzionale l'art. 8, comma 2, L. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo

posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza idoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento".

Alla luce di ciò è palese che, la notificazione della cartella di pagamento è nulla per difetto di notifica degli atti propedeutici alla stessa.

L'ipotesi di notifica della cartella di pagamento, senza la previa notifica di alcun altro atto, o con notifica irregolare di atti amministrativi, privi dei requisiti della possibilità di identificazione dell'incolpato, rappresentando un caso "patologico", non è ovviamente risolta in modo espresso da una norma di legge, sicchè va risolta in base ai principi (cfr. Cass. 23 novembre 1995 n. 12107; Cass. Sez. I, 2 settembre 1997, n. 8380).

A legittimare il diritto dell'Ente impositore alla riscossione della sanzione è necessario altresì, che queste siano state efficacemente portate a conoscenza dell'intimato in modo da consentirgli di proporre tempestivamente, i rimedi che la legge predispone per la sua tutela (cfr. Pret. Vallo Della Lucania, 15 dicembre 1994, n. 121).

SECONDO MOTIVO Si eccepisce la nullità del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento, anche in quanto il procedimento di esazione, già disciplinato dal d.p.r. n. 602/73, e reso ormai

obbligatorio per la riscossione di tutti i crediti, conserva le proprie caratteristiche di procedimento articolato in più fasi.

In particolare, alla prima fase di formazione e consegna del ruolo esattoriale (avente natura di atto plurimo, giacchè riferito ad un elenco di pretesi debitori) segue quella della compilazione della cartella di pagamento, che altro non è che un estratto del ruolo stesso riferito al singolo, preteso debitore, che giunge a conoscenza di quest'ultimo mediante notifica.

Pertanto, tutti gli eventuali vizi del ruolo, ivi compresi quelli che inficiano la prima fase, non possono che farsi valere con la presente impugnazione, che si propone, ex art. 24 d.lgs. 46/99, proprio a seguito della notifica della cartella suddetta.

Ciò premesso, poiché gli atti del procedimento di iscrizione a ruolo non sono stati ancora portati a conoscenza dell'opponente, questi si trova costretto ad eccepire, allo stato, il mancato rispetto delle formalità e degli obblighi inderogabili imposti dalla legge alla P.A. ed al concessionario dalla disciplina vigente, con il particolare riguardo ai profili che seguono:

a) mancata sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario legittimato, ex art. 12 d.p.r. 602/77 come mod.to ex d.gs. 46/99;

b) difetto dei requisiti di legittimità del ruolo, di cui all'1 d.m. finanze 3.9.99 n. 321;

c) intervenuta decadenza per l'iscrizione a ruolo del credito vantato.

La cartella è nulla, e comunque illegittima, in quanto manca di requisiti di forma- contenuto essenziali, quali previsti dal d.p.r. n.

602/73 come mod.to dal d.lgs n. 46/99, e dai decreti ministeriali di attuazione.

In particolare, l'atto è nullo per omessa descrizione del credito azionato.

L'atto impugnato, infatti, fa riferimento soltanto riferimento ad tariffa idrica cosicchè rimane assolutamente incerto l'oggetto della pretesa avversaria.

Al contrario, elementari esigenze di tutela del contribuente impongono una dettagliata descrizione del credito azionato che renda possibile la sua esatta identificazione ed imputazione e conseguentemente, dia modo al contribuente di articolare un'idonea difesa.

Tanto ha riconosciuto anche il d.m. finanze 28.6.99 che, nell'approvare il modello di cartella di pagamento, ha ribadito la *"necessità al fine di raggiungere l'obiettivo della trasparenza dell'azione amministrativa, di rendere più comprensibile il contenuto delle cartelle di pagamento, fornendo al debitore tutti gli elementi necessari ad evidenziare i motivi che hanno determinato l'iscrizione a ruolo delle somme di cui si chiede il pagamento"*.

Il citato decreto non fa che confermare il principio generale della necessaria ed esauriente motivazione, applicabile a tutti gli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 L. 241/90.

Invero, la riscossione mediante ruolo costituisce tipico strumento di riscossione dei crediti tributari, il quale si informa ai principi ed alle garanzie fondamentali della legislazione fiscale.

Tale configurazione giuridica della riscossione mediante ruolo non ha subito modifica alcuna per effetto di un riferimento anche alla riscossione di qualunque tipo di tariffa e tassa.

Ne consegue che deve trovare applicazione alla fattispecie per la quale è causa anche il succitato art. 7 L. 212/2000, il quale ribadisce la necessità di fornire di adeguata motivazione tutti i provvedimenti, ciò impone di fare. "indicando i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche" ed allegando l'eventuale atto presupposto che sia, eventualmente, richiamato per relationem.

2012/03/03
TERZO MOTIVO Con la cartella impugnata viene richiesto il pagamento per presunti crediti per omissioni totali e/o parziali di tariffa servizio idrico integrato relativi all'anno 2002, per i quali, al momento della notifica della cartella esattoriale, era decorso il termine di prescrizione.

Nel nostro caso non essendo stato mai compiuto alcun atto interruttivo da parte dell'Ente impositore tali somme non sono più dovuti e non debbono, né possono essere richiesti.

Risulta evidente che la pretesa creditoria avanzata dall'Ente è infondata; infatti, ciascuna delle eccezioni di cui sopra è idonea a determinare l'accoglimento del ricorso, allo stato degli atti, senza possibilità di scendere nel merito della controversia.

E', quindi, solo in via subordinata e per mero tuziorismo difensivo che l'opponente contesta nel merito la pretesa creditoria avanzata con la cartella impugnata, in quanto infondata ed illegittima.

A tal riguardo è, ovviamente, onere della parte opposta, in quanto attrice sostanziale, allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Senza volersi assoggettare ad alcuna inversione dell'onere suddetto, il ricorrente osserva, comunque, che le somme non sono dovute.

Inoltre, in via ulteriormente subordinata, e sempre per l'ipotesi appena formulata circa l'identificazione dei crediti azionati da controparte sia esatta, si deve contestare anche l'erronea determinazione del *quantum*, sotto molteplici aspetti.

Si deve eccepire, anzitutto, l'erroneità del calcolo sia della base imponibile, che dei contributi stessi: in difetto di qualsiasi indicazione, di criteri di determinazione delle somme richieste appaiono indecifrabili.

Si rileva, inoltre, che è erronea la determinazione delle sanzioni. Il Comune di Calatabiano ha presumibilmente provveduto a quantificare le somme richieste a titolo sanzioni civili, somme aggiuntive ed interessi - a seconda del periodo di riferimento - sulla base di disposizioni non applicabili al caso de quo.

Senza recedere dalla superiore eccezione, si eccepisce, inoltre, la nullità della cartella di pagamento opposta, per assoluto difetto di motivazione, poiché posta in essere anche in violazione dell'art. 3 della Legge 241/90.

Si rileva, infatti che, tali atti devono contenere necessariamente, ed a pena di nullità, una contestuale motivazione analitica, esternare le considerazioni, i motivi di ordine tecnico, giuridico, logico e contabile

che giustificano l'emanazione del provvedimento, in base al quale, viene richiesto il pagamento, al fine di salvaguardare l'insopprimibile diritto di difesa del contribuente.

Alla luce di ciò, è palese che la cartella di pagamento impugnata, risulta affetta da nullità assoluta ed insanabile, anche per l'assoluta genericità con cui si descrivono la sanzione ed il calcolo in base al quale, si giunge all'ammontare richiesto, che determina l'impossibilità, per il destinatario, di risalire al fatto contestato e di controllare la regolarità della somma richiesta (in tal senso v. Comm. Trib. Centr. Sez. XXVII, 12 Luglio 1996, n. 3741).

Inoltre nel merito si rileva che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per il servizio idrico anche in quanto nessun servizio è stato fornito allo stesso dal Comune di Calatabiano, ed anche in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 335/08 dell'8 ottobre 2008, giunta a seguito di numerosi dibattiti che in materia hanno coinvolto cittadini ed enti locali, la quale riguarda la quota di tariffa sul servizio di pubblica fognatura e depurazione. La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Giudice di Pace di Gragnano (Na) con tre diverse ordinanze del 2007 e del 2008, poi riunite dalla Consulta. La censura riguarda l'art. 14 comma 1 della l. 36/94 (Legge Galli), laddove impone agli utenti il pagamento della tariffa anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o siano temporaneamente inattivi.

QUARTO MOTIVO: Inoltre, si rende necessario evidenziare, che la nullità della cartella di pagamento opposta, risulta anche dalla mancata indicazione specifica, dell'Autorità giudiziaria da adire nel caso in cui il contribuente volesse impugnare la stessa, poiché dalle scarse indicazioni contenute in essa, non si evince alcunché, pertanto la medesima, risulta emessa in violazione della Legge del 7 Agosto 1990 n. 241, poiché al soggetto che intende contestare la pretesa creditoria avanzata illegittimamente dall'Ente Impositore, non viene data la possibilità di tutelare il proprio diritto di difesa. Così si è anche espressa la recente giurisprudenza sostenendo a tal proposito che, "tutti i provvedimenti emessi da pubbliche amministrazioni debbono contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui può essere fatto ricorso e il termine entro il quale deve essere fatto..." (Cass. Civ. Sez. III, 25 Luglio 2000, n. 9725, Cass. Civ. 13 Settembre 1997 n. 9080, Corte Cost. 15 Luglio 1994 n. 311). Alla luce di ciò, è palese che, la cartella di pagamento impugnata risulta nulla poiché priva degli elementi fondamentali previsti dalla legge per l'emissione della stessa.

QUINTO MOTIVO E' opportuno sottolineare che l'avvertimento contenuto nell'intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso, ossia "la avvertiamo che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate, procederemo ad esecuzione forzata, nonché al fermo amministrativo di beni mobili registrati ed all'ipoteca sugli

immobili di Sua proprietà", risulta essere lesivo di quelli che sono i diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione. Nel caso di specie si ritiene infatti che requisiti necessari al fine di intraprendere l'esecuzione forzata sono l'esistenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, la proporzionalità fra il valore del credito e valore del bene da assoggettare a vincolo etc., pertanto in difetto di ciò si configura una responsabilità civile in capo al concessionario che arrechi danni al cittadino imputabili a sua colpa. Nel caso che ci occupa avendo il Concessionario provveduto alla notifica di un cartella di pagamento nulla, inesistente e priva di fondamento giuridico per le ragioni sopra esposte, un'eventuale esecuzione forzata e/o il fermo amministrativo esporrebbe il ricorrente al pericolo di subire un grave sproporzionato e ingiustificato danno. Si configurerebbe un comportamento vessatorio ed iniquo ai danni del ricorrente, in quanto le misure indicate risulterebbero animate più che per tutelare le presunte ragioni creditorie, per esercitare invece una pressione sul medesima, costringendola all'immediato pagamento, magari senza alcuna verifica circa la legittimità del credito.

In ogni caso, la sospensione della cartella dovrà essere concessa in quanto, la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare alla ricorrente da una esecuzione esattoriale, è data anche dalla circostanza che il ricorrente, si trova in una particolare situazione patrimoniale, ed ha una situazione di illiquidità, e ben può ipotizzarsi che far fronte alla pretesa erariale, anche se di modesta entità, lo stesso ricorrente dovrebbe alienare il proprio

patrimonio immobiliare in tempi brevi e comunque in tempi tali da non consentire il realizzo del giusto corrispettivo, oltre tutto paventandosi che, anche per la situazione di stasi del mercato immobiliare, sussiste il concreto rischio di una esecuzione esattoriale che verosimilmente provocherebbe la revoca degli affidamenti bancari e, con essa, il conseguente prevedibile dissesto del contribuente. Nel caso che ci occupa il danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare al ricorrente da una esecuzione in seguito ad iscrizione a ruolo in pendenza del presente giudizio, rende fondata e meritevole di accoglimento l'istanza di sospensione della cartella di pagamento impugnata. Occorre infatti tenere presente che, comunque la cartella di pagamento, anche se impugnata, determina il diritto dell'amministrazione finanziaria di intraprendere l'azione esecutiva per la riscossione del credito erariale e dei suoi accessori. Cosicché è evidente che la notificazione della cartella determina potenzialmente uno stato disagiata per il soggetto passivo del rapporto tributario, ed è tale stato che deve essere valutato affinché si possano sospendere gli effetti esecutivi della cartella di pagamento. Di fatti, un danno grave ed irreparabile viene comunque a determinarsi quando il soggetto passivo riceve la notificazione direttamente della cartella di pagamento, perché la previsione di dovere pagare quanto riscuotibile a titolo provvisorio può distogliere dall'investimento, ad esigenze personali del soggetto o della sua famiglia, le disponibilità necessarie per soddisfare l'obbligazione "provvisoriamente" e "potenzialmente" esistente.

Alla luce di ciò, si chiede, venga sospesa l'esecuzione della cartella esattoriale impugnata, stante il grave ed irreparabile pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente dall'esecuzione forzata. Orbene gli elementi esposti sono sufficienti affinché venga concessa la sospensione della cartella opposta, visto che ai fini della valutazione del "fumus boni iuris" è sufficiente la valutazione della non manifesta infondatezza del ricorso senza indagini approfondite sul merito, essendo queste riservate al giudizio principale (Comm. trib. prov.le Modena, sez. III, 12 Aprile 1999, n. 216). In ogni caso, la sospensione della cartella esattoriale opposta dovrà essere concessa in quanto, la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare al ricorrente da una successiva esecuzione forzata ovvero da un fermo amministrativo dei beni mobili registrati creerebbe sicuramente un gravissimo pregiudizio al medesimo. Indi, nel caso che ci occupa, il danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare al ricorrente da un'esecuzione, in pendenza del presente giudizio, rende fondata e meritevole di accoglimento, l'istanza di sospensione della cartella esattoriale impugnata. Occorre infatti tenere presente che, comunque, la cartella esattoriale anche se impugnata, se non sospesa dal Signor Giudice adito, determina il diritto del concessionario del servizio di riscossione di intraprendere l'esecuzione per la riscossione di tale presunto credito.

Cosicché è evidente che la notificazione della cartella di pagamento determina potenzialmente uno stato disagiata per il soggetto passivo del rapporto tributario, ed è tale stato che deve essere

valutato affinché si possano sospendere gli effetti esecutivi della cartella di pagamento impugnata.

Per quanto sopra esposto e quant'altro influente che sarà fatto valere nei modi e termini di legge il ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Sig. Giudice adito, Voglia, fissare l'udienza di comparizione delle parti, e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, per ivi sentire far diritto in ordine alle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Sig. Giudice adito

- 1) **PRELIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PARTE, DISPORRE LA SOSPENSIONE** dell'efficacia della cartella di pagamento n. 295 2009 00164280 84 impugnata sussistendo, in danno del ricorrente, il pericolo di un imminente esecuzione forzata, che sicuramente comporterebbe un grave pregiudizio, infatti è ormai prassi della Serit Sicilia Spa iscrivere ipoteca e/o effettuare il fermo amministrativo anche per somme di entità irrisorie e dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
- 2) Sempre in via preliminare dichiarare la nullità assoluta e/o inefficacia della iscrizione a ruolo della cartella di pagamento intestata Sig. Di Pietro Salvatore Alfredo, per nullità assoluta e insanabile della notifica e/o comunque per intervenuta prescrizione in ordine al preteso credito;
- 3) Nel merito, in accoglimento della medesima opposizione, ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque caducare con qualsiasi

statuizione la cartella di pagamento n.. 295 2009 00164280 84, per i motivi indicati in narrativa, e conseguentemente dichiarare che non sussiste alcun diritto dell'opposto a procedere esecutivamente nei confronti dell' opponente;

4) Dichiarare, per l'effetto, che l'opponente nulla devono alla Se.ri.t. Sicilia S.p.A., e quindi all'Ente impositore, così come richiesto con la cartella notificata;

5) In subordine, e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere l'obbligo contributivo, limitare la pretesa del creditore nei limiti del giusto e del provato;

6) Con vittoria di spese e compensi difensivi.

In via istruttoria si chiede che il Sig. Giudice adito voglia disporre i mezzi istruttori che saranno richiesti e ritenuti utili e conducenti.


Con riserva di indicare ogni mezzo istruttorio utile e conducente.

Si producono documenti come da fascicolo di parte.

A norma dell'art. 9 comma 5 della L. 23.12.1999 n. 488 l' Avv. Gabriella Calandra Mancuso, dichiara che la presente controversia ha valore pari ad Euro 315,75 ed è esente ai fini del pagamento del contributo unificato.

S. agata Militello, 30.07.2009

(Avv. Gabriella Calandra Mancuso)




11 SET. 2009

Depositato in Cancelleria

21 AGO 2009

Il Funzionario di Cancelleria





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
S. AGATA MILITELLO (ME)**

R.G.C. 501/2009
Cron. _____

Il Giudice di Pace Avv. Ferdinando Polizzi

Letto il ricorso che precede;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 01-02-2010 alle ore 9,00 e segg., nei locali di questo Ufficio, siti in via Cosenz - Palazzo di Giustizia;

ORDINA all'Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in Cancelleria, **dieci giorni prima dell'udienza fissata**, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione.

INVITA la stessa Autorità a costituirsi in giudizio entro detto termine.

RISERVA, allo stato, ogni decisione in ordine alla richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

DISPONE che il ricorso ed il presente decreto siano notificati, a cura della Cancelleria, con l'osservanza dei termini di legge, ai signori:

- ➔ 1. ALL'OPPONENTE c/o il suo domicilio eletto - ~~con deposito in Cancelleria~~
- ➔ 2. AL COMUNE DI CALATABIANO in persona del Sindaco pro tempore;
- 3. ~~All'Ufficio Territoriale del Governo di _____, in persona del Prefetto pro tempore;~~
- 4. ~~Alla Polizia di Stato, Sez. di Polizia Stradale _____~~
- 5. ~~Alla Regione Carabinieri Sicilia _____~~
- ➔ 6. Alla SERIT, SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; via Ugo Bassi - Messina
- 7. ~~Al Ministero dell'Interno c/o Avvocatura dello Stato - Messina~~
- 8. ~~Al Ministero della Difesa c/o Avvocatura dello Stato - Messina~~

Sant'Agata Militello li 31-08-2009

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Ferdinando Polizzi)

Funzionaria di Cancelleria

Depositato in Cancelleria
il 1.11.2009

Il Funzionario di Cancelleria

ME:
ciale
iez. Di:

GIUDICF

anale di Patti sede distaccata di SANT'AGATA DI MILITELLO

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 501/01

Numero Cronologico: 2646/A

A richiesta di chi in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario uddetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:

**SINDACO P.T. DI CALATABIANO
P.ZZA VITTORIO EMANUELE 24
PRESSO: COMUNE
95011 CALATABIANO (CT)**

*inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.
149 c.p.c. e L. 890/82*

con raccomandata AR numero: 774789956191

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di MESSINA.

SANT'AGATA DI MILITELLO li, 19-09-2009

L'Ufficiale Giudiziario

Dott. LEMBO PIETRO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI - Sez. Dist. S. AGATA MILITELLO

LE BOPIETRO
Uff. de G. G.
Dist. S. AGATA MILITELLO



000010073-171



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Concetta Puglisi)



La presente Deliberazione è trasmessa al Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 21/01/10 al 05/02/10
col n. 118 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal 21/01/2010 al 05/02/2010, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Concetta Puglisi)

li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 20/01/2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Concetta Puglisi)

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria